

## **327a ordinanza del Ministro federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia che vieta la circolazione dei veicoli pesanti su determinate strade (Calendario dei divieti di circolazione 2020)**

Sulla base dell'art. 42 cpv. 5 della legge sulla circolazione stradale del 1960, il Bollettino federale n. 159, modificato dal Bollettino federale n. 24/2020, è decretato:

§ 1. È vietata la guida di autocarri o autoarticolati con un peso lordo massimo ammissibile superiore a 7,5 t e di autocarri con rimorchio, dove la somma dei pesi massimi ammissibili di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t

1. tutti i sabati dal 25 luglio 2020 al 29 agosto 2020, ad eccezione del 15 agosto 2020 nel lasso di tempo dalle 7.00 alle 15.00 e il 3 ottobre 2020 nel lasso di tempo dalle 0.00 alle 22.00, se la destinazione del viaggio è in Germania o deve essere raggiunta attraverso la Germania, sull'autostrada A 12 Inntal e sull'autostrada A 13 del Brennero
2. tutti i sabati dal 25 luglio 2020 fino al 29 agosto 2020 compreso dalle 8.00 alle 15.00 sulle strade extraurbane in entrambe le direzioni sulla
  - a) Lofererer Straße B 178 da Lofer a Wörgl
  - b) Ennstalstraße B320 a partire dal chilometro 4,500;
  - c) Seefelder Straße B 177 in tutta la zona;
  - d) Fernpass B 179 da Nassereith a Biberwier;
  - e) Achensee Straße B 181 in tutta la zona;
3. tutti i sabati dal 25 luglio 2020 fino al 29 agosto 2020 compreso, dalle 8.00 alle 15.00, sull'autostrada orientale A 4 dal raccordo di Schwechat al confine di Stato di Nickelsdorf (Ungheria) in entrambe le direzioni, escluso il traffico di destinazione e di provenienza da e per i distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf e Korneuburg.

§ 2 (1) Sono esclusi dai divieti di guida di cui al § 1 paragrafi 1, 2 e 3:

1. Trasporti utilizzati esclusivamente per il trasporto di bovini da macello, di invii postali e di stampati periodici, fornitura di bevande nelle aree turistiche, fornitura urgente a stazioni di servizio, ristorazione ed eventi o riparazioni di impianti di refrigerazione, servizio di rimorchio, assistenza in caso di guasti, assistenza medica, assistenza in caso di calamità, veicoli di manutenzione stradale, veicoli per la costruzione di strade o ferrovie, veicoli del servizio di pubblica sicurezza, veicoli dei vigili del fuoco, per la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, l'esercizio di impianti di depurazione o l'uso di veicoli di un operatore di trasporto regolare per mantenere servizi regolari di linea, così come i viaggi con camion delle giostre (§ 2 comma. 1 Z 42 KFG 1967), viaggi con veicoli di apparecchi di illuminazione e fonica da e per il luogo di esecuzione del contratto, viaggi ai sensi del § 42 comma 3a StVO, viaggi non rinviabili con autocarri, autoarticolati o autocarri con rimorchio dell'Esercito federale o truppe straniere che soggiornano in Austria in base alla legge sul soggiorno delle truppe, Foglio ufficiale federale I n. 57/2001, o viaggi di trasporti ausiliari di organismi riconosciuti;
2. i viaggi utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci da o verso gli aeroporti (§ 64 della legge sull'aviazione) o gli aerodromi militari utilizzati per l'aviazione civile ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della legge sull'aviazione
3. i viaggi nel trasporto combinato di merci su strada-rotaiia dal mittente alla stazione di carico tecnicamente idonea più vicina o dalla stazione di scarico tecnicamente idonea più vicina al destinatario e ritorno alla stazione di carico più vicina, a condizione che venga trasportato un documento completo che dimostri che il veicolo o la sua sovrastruttura (cassa mobile, container) è o è stato trasportato su rotaia; ciò vale, mutatis mutandis, nel trasporto combinato di merci su strada-rotaiia per via navigabile;
4. i viaggi la cui destinazione si trova in Germania o viene raggiunta attraverso la Germania se vengono effettuati sull'autostrada A 12 della Inntal o sull'autostrada del Brennero A 13 durante il lasso di tempo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, ed è dimostrato che sono esenti dai divieti di circolazione esistenti in Germania.

(2) Sono esenti dai divieti di guida di cui al § 1, paragrafo 2 e 3 i viaggi con veicoli vuoti fino alle ore 10.00 fino alla residenza del conducente, alla sede dell'azienda, all'aerostazione merci, allo scalo merci, all'ubicazione permanente del veicolo o al luogo in cui l'azienda fornisce al conducente una corrispondente possibilità di viaggio di ritorno con mezzi di trasporto pubblico o con un veicolo aziendale.

§3. le norme di legge, con le quali vengono ordinati divieti di circolazione più estesi, rimangono invariate.